



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Provincia di Reggio Emilia

COPIA

DELIBERA N. 17 del 29.03.2011

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA IL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI ED IL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO PER COLLABORAZIONE ED INTERSCAMBIO NEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE.

L'anno **duemilaundici**, addì **ventinove** del mese di **marzo**, alle ore **1,00** nella Casa Comunale convocata nei modi prescritti si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti o assenti i seguenti Assessori

		Pres./Ass.
SINDACO	MAURO BIGI	Si No
VICESINDACO	NICOLETTA MONTECCHI	Si No
ASSESSORE	GIOVANNI BETTUZZI	Si No
ASSESSORE	LORENZO GAMBARELLI	No Si
ASSESSORE	NICOLA ILARI	Si No
ASSESSORE	ILENIA ROCCHI	Si No
TOTALI		Pres.: 5 Ass.: 1

Partecipa il Segretario Comunale, Sig. **DR.SSA MARIA STEFANINI** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MAURO BIGI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DI G.C. N. 17 DEL 29.03.2011

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA IL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI ED IL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSOTOLO PER COLLABORAZIONE ED INTERSCAMBIO NEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE.

CONSIDERATO CHE:

- i Comuni di Castelnuovo ne' Monti e Vezzano sul Crostolo hanno, in passato, collaborato in forma occasionale per l'espletamento di servizi di polizia locale e che questa collaborazione ha prodotto ottimi risultati, contribuendo a incrementare e migliorare il livello delle prestazioni rese dai rispettivi Comandi di Polizia Municipale;
- sono intercorsi fra le due Amministrazioni contatti finalizzati a valutare l'opportunità di sperimentare una modalità di collaborazione più organica e continuativa al fine di ottenere una maggiore efficienza e presenza sul territorio dei rispettivi Servizi di Polizia Municipale;
- pare opportuno, in questa prima fase ed in via sperimentale, limitare la collaborazione a due aspetti dell'attività di Polizia e precisamente:
 - ad un interscambio di prestazioni nei servizi di polizia che consenta ad entrambi gli enti di poter disporre della collaborazione di un numero maggiore di persone in occasione di servizi o di esigenze particolari;
 - all'affidamento al Comune di Castelnuovo ne' Monti della attività di gestione dell'Ufficio Verbali, in modo da liberare gli agenti di Polizia del comune di Vezzano da incombenze di tipo amministrativo consentendo loro una maggiore operatività sul territorio;
- la prima delle due attività sopra descritte avverrà a costo zero per entrambi i comuni in quanto le prestazioni orarie dovranno essere svolte in regime di compensazione fra i due comuni;
- l'affidamento della gestione dell'Ufficio verbali comporterà una spesa a carico del comune di Vezzano di 2.500,00 € per le prestazioni dell'ufficio, cui va aggiunto il costo dell'installazione di un programma informatico, quantificato in 600,00 €;
- anche qualora si decidesse di gestire internamente l'Ufficio verbali si dovrebbero comunque affrontare spese per l'attivazione di programmi informatici di un importo analogo a quello richiesto da Castelnuovo ne' Monti, per cui l'operazione non produce significativi costi superiori;
- l'accordo ha natura sperimentale e avrà termine al 31 dicembre p.v.;
- le condizioni dell'accordo sono meglio precisate nello schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI: l'articolo 118 comma 1° della Costituzione della Repubblica Italiana e l'articolo 11 commi 2° e 3° della Legge Regionale 4 dicembre 2003 n°24 che prevedono che l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale compete ai Comuni;

VISTI:

- la Legge 18 agosto 2000 n°267 “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali “;
- la Legge 7 marzo 1986 n°65 “ Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale “
- la Legge della Regione Emilia Romagna 4 dicembre 2003 n°24 “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza “;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Vigilanza di adottare gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area interessata per la regolarità tecnica nonché dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

CON voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI AUTORIZZARE la stipula di un accordo fra il comune di Castelnovo ne' Monti ed il Comune di Vezzano sul Crostolo per collaborazione ed interscambio nei servizi di Polizia Municipale, secondo le modalità e le condizioni meglio descritte nello schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Vigilanza di adottare gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Affari Generali alla sottoscrizione dell'accordo.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

- Su proposta del Sindaco;
- Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza;

- Visto l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, favorevoli e palesi, espressi nei modi di legge;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**ACCORDO
FRA IL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
ED IL COMUNE DI VEZZANO s/C
PER COLLABORAZIONE E INTERSCAMBIO
NEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE**

PREMESSA

*

CONSIDERATO che i Comuni di Castelnovo ne' Monti e Vezzano sul Crostolo :

- hanno in passato collaborato in forma occasionale per l'espletamento di servizi di polizia locale;
- detta collaborazione ha prodotto ottimi risultati, contribuendo a incrementare e migliorare il livello delle prestazioni rese dai rispettivi Comandi di Polizia Municipale;
- hanno pertanto manifestato la volontà di sperimentare una modalità di collaborazione più organica e continuativa al fine di ottenere una maggiore efficienza e presenza sul territorio dei rispettivi Servizi di Polizia Municipale;

VISTI l'articolo 118 comma 1° della Costituzione della Repubblica Italiana e l'articolo 11 commi 2° e 3° della Legge Regionale 4 dicembre 2003 n°24 che prevedono che l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale compete ai Comuni;

VISTE le deliberazioni:

n° ____ del ____ della Giunta Comunale di Castelnovo ne' Monti;

n° ____ del ____ della Giunta Comunale di Vezzano sul Crostolo,

con le quali gli enti locali in menzione esprimono parere favorevole ad un accordo di collaborazione e interscambio in funzioni e servizi determinati relativi alla polizia municipale;

VISTI:

- la Legge 18 agosto 2000 n°267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ";
- la Legge 7 marzo 1986 n°65 " Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale ";
- la Legge della Regione Emilia Romagna 4 dicembre 2003 n°24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza ";

*

L'anno DUEMILAUNDICI del mese di MARZO il giorno _____ alle ore _____ presso la sede del Comune di Castelnovo ne' Monti sita in Piazza Gramsci n°2 - Castelnovo ne' Monti (RE) fra:

- il COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI rappresentato dal Direttore Generale, Dott. MARZILIANO MATTEO, all'uopo autorizzato con deliberazione di giunta n° ____ del _____;
- il COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO rappresentato dal Responsabile dell'Area Affari Generali, Dott. ORLANDINI MARCO, all'uopo autorizzato con deliberazione di Giunta n° ____ del _____;

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – FINALITA'

Nel rispetto delle condizioni di seguito indicate i Comuni di Castelnovo ne' Monti e Vezzano sul Crostolo (d'ora innanzi, per brevità, denominati semplicemente "Comuni") si impegnano a collaborare e promuovere attività coordinate e congiunte nelle materie di polizia locale di seguito indicate:

- a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- b) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva dell'attività di polizia giudiziaria;
- c) soccorso in caso di calamità ed altri eventi calamitosi;
- d) esecuzione coattiva di provvedimenti che dispongono trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori.

Si impegnano altresì a collaborare, secondo le forme individuate dai rispettivi Responsabili di Servizio, nella gestione delle procedure sanzionatorie amministrative in materia di violazioni al codice della strada.

Visto quanto sopra, si precisa che atti, procedure e proventi rimangono di competenza delle Amministrazioni nel cui territorio sia accertato ovvero occorra il fatto.

Art. 2 – MODALITA'

Per le finalità di cui all'articolo 1 e secondo i criteri di cui all'articolo 3, i Comuni rendono reciprocamente disponibili:

- il personale (ufficiali, agenti e personale amministrativo) ;
- le dotazioni strumentali (autovelox, telelaser, etilometri, materiale infortunistica, ecc. con espressa esclusione di armi, munizioni) ;
- veicoli (autovetture, motocicli, unità mobili, ecc.) ;
- banche dati ,

assegnati ai rispettivi Servizi Polizia Municipale.

In tal senso il presente accordo assume il valore di cui all'art. 4, lettera "C", della legge n. 65/86.

I Comuni provvedono a richiedere alla Prefettura di Reggio Emilia, ciascuno per il proprio personale dipendente, l'estensione della qualifica di "agente di pubblica sicurezza" al territorio dell'altro Comune partecipante all'accordo.

Periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, i Comuni concordano:

1. Il calendario delle esigenze di servizio prevedibili;
2. I programmi operativi comuni;
3. Modalità e forme di attuazione dei servizi congiunti;
4. Informazione alle Amministrazioni sui programmi operativi in progetto;
5. Relazione sulle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Il coordinamento di cui ai precedenti punti da 1 a 5 è affidato di norma ai Responsabili dei Servizi di Polizia Municipale che decidono di comune accordo.

A tal fine i Responsabili dei Servizi di Polizia Municipale dei Comuni si riuniscono senza formalità e periodicamente almeno una volta al mese.

Art. 3 – CRITERI

Le attività coordinate e congiunte dei Servizi di Polizia Municipale sono:

1. progettate e realizzate per soddisfare le specifiche esigenze delle comunità e del territorio sul quale sono svolte, secondo gli indirizzi dei rispettivi Sindaci (o Assessori delegati) ;
2. ispirati al criterio di compensazione fra le Amministrazioni, da raggiungersi, nell'ambito temporale di vigenza del presente accordo, di preferenza attraverso i servizi istituzionali resi dai rispettivi Servizi Polizia Municipale, in subordine attraverso forme diverse (stabilite d'intesa ed ordinariamente in via preventiva fra le Amministrazioni comunali) ;
3. rivolte a migliorare e qualificare i Servizi di Polizia Municipale ed incrementare la professionalità del personale di polizia locale;
4. coordinate ed integrate con attività analoghe delle Forze dell'Ordine.

Art. 4 – DURATA E SCIoglimento.

Il presente accordo ha validità dall' 1.4.2011 fino al 31.12.2011.

Art. 5 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie insorte tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

In caso di mancata conciliazione, si riuniranno i due Sindaci e i due Responsabili dei rispettivi Corpi per tentare la composizione dei contrasti insorti predisponendo una proposta di soluzione concordata, ovvero, in casi di divergenze insanabili, una proposta di risoluzione dell'accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Art. 6 – RAPPORTI FINANZIARI

Ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 7, il presente accordo non dà luogo a oneri finanziari fra le Amministrazioni in quanto:

- le prestazioni rese dal personale dovranno essere svolte nei limiti di spesa previsti dai rispettivi bilanci ed in regime di compensazione fra le Amministrazioni;
- le spese di acquisto, manutenzione e verifica delle strumentazioni saranno sostenute a titolo esclusivo dall'Amministrazione che ne è proprietaria.

Art. 7 – GESTIONE UFFICIO VERBALI

Nella vigenza del presente accordo l'ufficio verbali del Servizio polizia municipale di Castelnovo ne' Monti gestirà, oltre a quelle di rispettiva competenza, anche le procedure amministrative sanzionatorie in materia di accertamenti per violazioni al codice della strada relative al comune di Vezzano sul Crostolo nelle forme e con i limiti di seguito descritti.

A tal fine il comune di Vezzano s/C:

- sosterrà ogni onere procedimentale e finanziario per l'acquisto ed installazione presso il comando polizia municipale di Castelnovo ne' Monti di un programma informatico tale da integrare archivio distinto e separato da aggiungere al programma gestione verbali "Concilia Multicomune" in uso presso il Servizio Polizia Municipale di Castelnovo ne' Monti;
- fornirà all'ufficio verbali del comune di Castelnovo ne' Monti con cadenza periodica e comunque almeno una volta a settimana copia cartacea di tutti gli atti procedimentali da registrare (verbali di accertata violazione, preavvisi di accertamento, ricevute di ritorno notifiche a mezzo posta, comunicazioni dati conducente, ricevute pagamenti sanzioni, attestazioni presentazioni documenti, ricorsi in atto, esito ricorsi, ecc);
- rimborserà al comune di Castelnovo ne' Monti l'onere finanziario per le spese di funzionamento da questi sostenute per l'attività di gestione di cui al presente articolo; detto

onere finanziario è quantificato nella misura di euro 2.500,00 onnicomprensivi per tutta la durata del presente accordo;

Il comune di Castelnovo ne' Monti si impegna a:

- registrare ed aggiornare nell'archivio riservato al comune di Vezzano s/C del programma di gestione verbali ogni dato utile al procedimento mediante l'utilizzo di personale dipendente;
- periodicamente e comunque entro i termini di legge previsti, effettuare per via telematica le comunicazioni per la decurtazione punti patente, stampare i verbali per notifica a trasgressore e/o obbligato in solido, stampare verbali per accertamenti d'ufficio ai sensi degli articolo 126 bis e 180 comma 8° del codice della strada, formare i ruoli esattoriali (secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale di Vezzano).

Non sono incluse nel presente accordo e rimangono pertanto di competenza esclusiva di ciascuna Amministrazione:

- l'acquisto di modulistica ed ogni altro materiale di cancelleria;
- l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta ed altri atti di assenso da parte di altre Amministrazioni in relazione ai procedimenti in esecuzione;
- la notifica dei verbali ed ogni altro atto di accertamento a trasgressore ovvero obbligato in solido (ivi comprese le relative spese);
- la gestione del contenzioso dinanzi all'Autorità amministrativa e/o Giudiziaria;
- la trasmissione di rapporti, comunicazioni e documenti eventualmente ritirati agli Uffici competenti;
- l'archiviazione e custodia del materiale cartaceo relativo ai procedimenti, fatto salvo il deposito temporaneo per registrazione presso la sede del Servizio polizia municipale di Castelnovo ne' Monti;
- quant'altro non espressamente previsto dal presente accordo.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento alla normativa vigente in materia di polizia locale e ai regolamenti sull'ordinamento della polizia municipale.

Letto, approvato e sottoscritto.



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo - C.F. e P.IVA 00441360351

PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

DELIBERA DI G.C. N. 17 DEL 29.03.2011

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA IL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI ED IL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSOTOLO PER COLLABORAZIONE ED INTERSCAMBIO NEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole:

- sulla regolarità tecnica

data: 29.03.2011

**IL CAPO AREA
AFFARI GENERALI E PERSONALE
F.to Dr. Marco Orlandini**

- sulla regolarità contabile

data: 29.03.2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Maurizio Mattioli**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 29.03.2011

IL PRESIDENTE

F.to MAURO BIGI

IL SEGRETARIO

F.to DR.SSA MARIA STEFANINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, come da analogo dichiarazione dell'addetto all'Albo Pretorio, certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vezzano sul Crostolo, li 10.08.2011

IL VICE SEGRETARIO

F.to DR. MARCO ORLANDINI

E' copia conforme all'originale

Vezzano Sul Crostolo li 10.08.2011

IL VICE SEGRETARIO

DR. MARCO ORLANDINI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale quindici giorni consecutivi dal **10.08.2011** al **25.08.2011** come prescritto dall'art. 124, Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, senza reclami;
- è stata comunicata in data odierna, con Prot. n° **4038**, ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari ai sensi di quanto disposto dall'art. 125, Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- è divenuta esecutiva il giorno **29.03.2011**

Vezzano sul Crostolo, li _____

IL VICE SEGRETARIO

F.to DR. MARCO ORLANDINI
